



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2628 DEL 17/09/2026

AREA MANAGEMENT PUBBLICO E BENESSERE

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

SUPPORTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI MEDIANTE
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
CONNESSO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
PER L'ANNO 2026. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

il Segretario Generale

Montaccini Giovanni

(atto sottoscritto con firma digitale)

OGGETTO: SUPPORTO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI MEDIANTE EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO CONNESSO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA MANAGEMENT PUBBLICO E BENESSERE

VISTO

il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento;

ATTESTATO

con la firma qui infine apposta, il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento, in particolare in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis D.lgs. 267/2000;

ATTESA la competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l'Avviso accluso alla presenta determinazione sotto la lettera A per l'erogazione di un contributo per il canone di locazione alle famiglie residenti nel comune di Ancona e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, secondo le modalità ed i requisiti indicati nell'allegato alla **DGC n. 856 del 10/09/2026** fatte salve le modifiche non sostanziali relative alle tempistiche di pubblicazione ivi previste.
3. di procedere alla pubblicazione dell'Avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente;
4. di dare atto che le domande potranno essere presentate dagli aventi diritto per il tempo di pubblicazione dell'avviso pubblico previsto

dalle ore 12:00 del giorno MARTEDI' 22/09/2026

alle ore 23:59 del giorno GIOVEDI' 22/10/2026

5. le domande dovranno essere presentate **esclusivamente online** secondo le modalità indicate nell'Avviso, corredate di apposita documentazione attestante i criteri di accesso al beneficio del contributo affitto indicati nella delibera n. 856 del 10/09/2026 accedendo al seguente link:

https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_Contributo_canone_affitti_2026

6. di disporre che il contributo per il canone di locazione sarà erogato per un importo di € 500,00 a nucleo familiare conduttore di immobili nel territorio comunale di Ancona, mediante formazione di apposita graduatoria per valori crescenti di ISEE e ripartizione del totale delle risorse stanziato a bilancio per il numero dei richiedenti aventi diritto e che in ipotesi di

eccedenza delle risorse, la misura del contributo verrà riproporzionata in aumento;

7. di dare atto che:
 - la spesa prenotata (PRENOTAZIONE N° 1414/2026 per € 250.000,00 DUECENTOCINQUANTAMILA/00) trova copertura al capitolo 192505 azione 3379 del bilancio di previsione 2026/2028 esercizio 2026 come previsto nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 856/2026
 - l'impegno di spesa correlato verrà assunto con successivo ed ulteriore atto determinativo di approvazione delle graduatorie;
8. di dare esecuzione al presente provvedimento nominando Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 il Dott. Francesco Paesani, la quale attesta, con la firma in calce apposta che nei suoi confronti:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono cause ostative ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs 33/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR nei termini di legge.

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE**

**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI**

☐ **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

☒ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☐ **per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

☒ **anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X	IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).
	IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1) (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi". Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

il Segretario Generale

Montaccini Giovanni

(atto sottoscritto con firma digitale)